



## *Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile*

### **COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI**

#### **DELIBERA n. 2 del 31 gennaio 2022**

**Rilascio dell'accREDITamento degli Organismi iscritti nell'«Elenco degli Organismi Accreditati» e dell'accREDITamento degli Ispettori iscritti nell' «Elenco degli Ispettori della Qualità e Sicurezza delle imprese di autotrasporto»**

#### **IL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI**

Vista la legge 1 marzo 2005, n.32, recante «Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose», ed in particolare l'articolo 2, comma 2, lettera b), punto 8, che prevede un sistema di certificazione della qualità per le imprese di autotrasporto per settori merceologici specifici;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante «Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori», ed in particolare l' articolo 9, comma 2, lettera f) che prevede la competenza del Comitato Centrale di «accreditare gli Organismi di certificazione di qualità di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 7» del medesimo decreto legislativo, concernente la certificazione di qualità e la sicurezza;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante «Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore», ed in particolare l'articolo 11;

Visto il Decreto Dirigenziale 17 febbraio 2006 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, «Definizione di modalità e tempi per l'adozione volontaria di sistemi di certificazione di qualità da parte delle imprese di autotrasporto, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286», ed in particolare l'articolo 2, commi 4 e 5, che dispongono, tra l'altro, che «gli ispettori utilizzati dagli organismi di certificazione devono essere in possesso di requisiti di comprovata conoscenza dello specifico settore del trasporto stradale e multimodale» e che il Comitato Centrale «stabilisce i criteri e parametri necessari per la messa a regime delle procedure per la qualificazione degli ispettori e per il conseguente accREDITamento degli organismi di certificazione»;

VISTA la propria Delibera n. 2 della seduta del 6 Maggio 2021 riguardante la definizione degli indirizzi in materia di certificazione di qualità delle imprese che effettuano trasporti di merci

pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284;

VISTA la propria Delibera n. 3 della seduta del 6 Maggio 2021 riguardante il regolamento per la qualificazione degli ispettori e per l'accREDITAMENTO degli Organismi di Certificazione della Norma Tecnica denominata "Codice di Pratica" di cui alla Delibera n. 2 del Comitato Centrale sopra richiamata;

CONSIDERATO che la Segreteria del Comitato Centrale ha concluso il procedimento amministrativo di verifica dell'accERTAMENTO dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco degli Organismi Accreditati ed all'elenco degli Ispettori della Qualità e Sicurezza delle imprese di autotrasporto" all'esito del quale sono state accolte rispettivamente n. 5 domande da parte di altrettanti organismi e n. 35 domande di iscrizione da parte degli ispettori;

VISTA la delibera n. 1 del 13 gennaio 2022 con la quale è stata modificata la Delibera n. 3 della seduta del 6 Maggio 2021 ed il regolamento allegato per la parte relativa alle modalità di iscrizione all'elenco degli Ispettori

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

E' approvato l'accREDITAMENTO degli Organismi iscritti nell' "Elenco degli Organismi Accreditati" di cui all'allegato 1 del presente decreto.

### **Art. 2**

E' approvato l'accREDITAMENTO degli Ispettori iscritti nell' "Elenco degli Ispettori della Qualità e Sicurezza delle imprese di autotrasporto" di cui all'allegato 2 del presente decreto.

### **Art. 3**

Gli elenchi di cui ai precedenti artt. 1 e 2 possono essere integrati con l'iscrizione di ulteriori Organismi e/o nuovi Ispettori che ne facciano richiesta nel rispetto dei requisiti e delle procedure di cui alla Delibera n.3 del 6 maggio 2021 così come modificata dalla Delibera n.1 del 13 gennaio 2022. La validità dell'iscrizione nell'Elenco degli Ispettori è di durata triennale e si rinnova al termine di validità secondo le procedure di cui al punto 2 del Regolamento allegato alla citata Delibera n.1 del 13 gennaio 2022.

### **Art. 4**

Il presente decreto e gli allegati elenchi che ne costituiscono parte integrante vengono pubblicati sul sito tematico [www.alboautotrasporto.it](http://www.alboautotrasporto.it) con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

**IL PRESIDENTE**  
(dott. Enrico Finocchi)